

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo: ONORARI A DISCREZIONE : ART. 5 – m) IMPORTO MINIMO DELLE OPERE | pubbl/priv | B: 05.55 |
| Delibera del Consiglio: 08.01.04 | In vigore dal: | 08.01.04 |
| | Sostituisce: | 01.01.90 |

87A-3 - Revisione: Ing. F. Zigliotto

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. IMPORTO MINIMO DELLE OPERE

L'art. 5, sub m), stabilisce l'importo minimo delle opere per la determinazione dell'onorario a percentuale.

Ritenendo non più consono e superato il valore di L. 250.000, stabilito nell'anno 1949, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di elevare tale importo minimo a € 5.000,00, (adottando i criteri di rivalutazione monetaria) da valutarsi a discrezione entro il limite massimo dell'onorario a percentuale corrispondente a € 5.00,00.